

COMUNE DI POSITANO

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE **(approvato con delibera si C.C. n. 30 del 17/07/00)**

ART.1

(Definizione di commercio su aree pubbliche)

Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private sulle quali il Comune abbia disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

ART.2

(Modalità di esercizio dell'attività)

Il commercio su aree pubbliche del territorio di Postano può essere svolto, previo possesso di autorizzazione comunale, esclusivamente in forma itinerante, (autorizzazione tipo b art.28 L.R. n.1/00), mancando aree pubbliche destinate a mercato, secondo gli attuali piani urbanistici.

ART.3

(Definizione di commerci in forma itinerante)

Per commercio su aree pubbliche in forma itinerante si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata in forma ambulante, con l'eventuale ausilio di mezzi mobili.

E' fatto divieto di utilizzare altoparlanti e di posizionare sul suolo merce da vendere.

ART.4
(Rilascio autorizzazione)

L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Funzionario responsabile dell'ufficio Commercio, secondo le norme del presente regolamento, previo accertamenti compiuti dall'Area Vigilanza.

ART.5
(Domanda per il rilascio)

Gli interessati che intendono svolgere il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, esercitatile su tutto il territorio nazionale, devono presentare richiesta di autorizzazione al Comune dove risiedono, se persone fisiche, o dove hanno sede legale, se si tratta di società.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.5 del D.Lgs.114/98 e indicare il settore merceologico (alimentare o non alimentare).

Uno stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione per il commercio in forma itinerante.

ART.6
(Validità dell'autorizzazione)

L'autorizzazione di cui all'art.4 ha durata indeterminata, fermo restando l'obbligo per il titolare di comunicare annualmente, entro il mese di gennaio, la volontà di proseguire l'attività per l'anno successivo, sempre che sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.5 del D.Lgs.114/1998.

ART.7
(Trasferimento dell'autorizzazione)

Nel caso di cessione dell'azienda commerciale, per atto tra vivi o mortis causa, il subentrante deve fare richiesta al Comune di residenza per il rilascio dell'autorizzazione, dichiarando il possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.114/98 ed allegando l'atto pubblico di trasferimento dell'azienda.

ART.8
(Revoca della autorizzazione e sanzioni)

La revoca dell'autorizzazione e le sanzioni sono disciplinate dall'art.29 del D.Lgs.114/98.

ART.9
(Divieti e limitazioni alla vendita)

E' vietato vendere o esporre su aree pubbliche armi, esplosivi od oggetti preziosi.

Per motivi igienici, ambientali, di decoro urbano, di viabilità e sicurezza stradale è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sulle seguenti aree:

- su tutti gli arenili;
- su tutta la zona che si estende da via dei Mulini civico 1 a tutto il territorio Comunale sito a quota altimetrica inferiore;
- sulla zona che si estende da via Pasitea civico 325 fino all'altezza del civico 82, nonché quello compreso tra via C. Colombo civico 1 e il 36;
- sulle aree e zone panoramiche dell'intero territorio Comunale di Postano;
- lungo la S.S. 163, fatta eccezione per quanto stabilito nei punti successivi: nell'area che costeggia la S.S. 163, all'altezza del Km.11+700, ricompresa all'interno della linea discontinua ed antistante il Belvedere, in località Garitta, il

commercio itinerante potrà svolgersi esclusivamente nella zona risultante dalla planimetria allegata al presente regolamento e rappresentata dalle aree ubicate sul lato Ovest della predetta località ed evidenziate in colore.

Nella piazzola sulla S.S. 163, all'altezza del Km.11+600 prima della casa cantoniera dell'ANAS, il commercio itinerante potrà svolgersi sul lato est della Piazzola.

ART.10

(Commercio in occasione di festività)

In occasione di festività religiose è consentita la sosta per l'intero periodo di durata della festività, ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche sulle seguenti aree e nei seguenti giorni:

- sull'arenile, spiaggia Grande, nei giorni 14 e 15 Giugno, 14 e 15 Agosto;
- Via Mons. Vito Talamo dal civico n.47 al civico n.67, nei giorni 01 e 02 Luglio;
- Nocelle – Piazza Arco – in occasione dei festeggiamenti della Madonna del Carmelo;
- Viale Pasitea dal civico 325 al civico 317 in occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie;
- Piazza Bellina in occasione dei festeggiamenti di S. Giacomo;
- S.S. 163 in prossimità del piazzale antistante la Chiesa di S. Pietro in occasione dei festeggiamenti di S. Pietro.

Ai fini dell'occupazione, gli interessati in possesso dell'autorizzazione di cui sopra, dovranno chiedere il preventivo nulla osta delle autorità competenti per l'occupazione temporanea dell'area, presentando domanda scritta al Comune e allegando copia autenticata dell'autorizzazione al commercio.

I posti disponibili saranno assegnati dall'area Vigilanza del Comune secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Una volta ottenuta la concessione di occupazione temporanea, l'operatore dovrà pagare il relativo canone per l'occupazione temporanea di suolo pubblico e la tassa comunale per lo smaltimento dei RR.SS.UU. (Tariffa giornaliera).

In occasioni particolari, previa deliberazione di Giunta Comunale, potrà essere consentita la sosta agli operatori itineranti nelle località indicate nel presente articolo, per il periodo e con le modalità stabilite dalla delibera stessa.

ART.11 **(Fiere)**

Il Comune si riserva di organizzare in periodi dell'anno, che saranno di volta in volta scelti, fiere dell'antiquariato e similari, da svolgere nelle seguenti piazze:

- piazza Bellina;
- piazza sagrato Chiesa Nuova;
- piazza Cappella, località Montepertuso;
- sagrato Chiesa S. Croce, località Nocelle.

ART.12 **(Commercio di prodotti del settore alimentare)**

Il commercio di prodotti rientranti nel settore alimentare deve essere esercitato nel rispetto delle norme igienico sanitarie che disciplinano la materia, utilizzando mezzi e strutture che garantiscano un'adeguata conservazione e igienicità dei prodotti alimentari, tali da evitare il loro deperimento e la contaminazione da agenti esterni.

E', inoltre, fatto divieto di vendere su aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita nei modi previsti dall'art.176 del RD n.635/40.

I produttori agricoli possono esercitare la vendita nelle zone in cui è consentito il commercio in forma itinerante.

ART.13
(Orari di vendita)

Al commercio su aree pubbliche si applicano gli stessi orari di vendita previsti per il commercio in sede fissa, salvo diversa disposizione sindacale.

ART.14
(Pubblicazione)

Il presente regolamento sarà pubblicato mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni in seguito alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale ed entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua ripubblicazione al predetto albo pretorio, a seguito del controllo preventivo di legittimità da parte del CO.RE.CO.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali che disciplinano la materia.

ART.15
(Norme finali e di rinnovo)

Il presente regolamento revoca ogni precedente norma regolamentare con esso incompatibile e/o difforme.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa in materia ed in particolare al D.Lgs. n.114/98 ed alla Legge Regionale n.1/00.